

REGOLAMENTO DEI “WARRANT FENIX 2020-2022”

1) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**AIM Pro**” significa il segmento del mercato AIM Italia accessibile solo agli Investitori Professionali.

“**Azioni**” significa le azioni ordinarie di Fenix Entertainment S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime numero 377.500 Azioni, deliberate dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 23 luglio 2020 e determinate dall’Amministratore Delegato, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” significa Borsa Italiana S.p.A..

“**Collocamento**” significa il collocamento privato delle massime numero 1.500.000 di Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 23 luglio 2020, finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini dell’ammissione alle negoziazioni su AIM Pro e rivolto agli Investitori Professionali.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” significa la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Pro.

“**Emittente**” significa Fenix Entertainment S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 134, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14002131002.

“**Giorno di Borsa Aperta**” significa un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

“**Intermediario**” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“Investitori Professionali” significa i soggetti di cui all’Allegato II, parte 1 e 2 della Direttiva MIFID 2014/65/UE.

“Monte Titoli” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio e il Periodo di Esercizio addizionale e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio e il Periodo di Esercizio Addizionale.

“Periodo di Esercizio Addizionale” significa i cinque giorni di Borsa Aperta successivi a quello di presentazione della richiesta a Borsa Italiana di passaggio all’AIM Italia, calcolati a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo a quello di presentazione della richiesta, corredata dalle attestazioni del Nominated Adviser, di cui alla Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser.

“Prezzo dell’Offerta”: significa il prezzo di offerta delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente su AIM Pro, determinato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea straordinaria del 23 luglio 2020, in Euro 4,00, di cui Euro 0,04 a capitale ed Euro 3,96 a sovrapprezzo.

“Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dei Periodi di Esercizio, pari al Prezzo dell’Offerta.

“Primo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 14 ottobre 2020 e il 29 ottobre 2020 compresi.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant Fenix 2020-2022.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 14 ottobre 2021 e il 29 ottobre 2021 compresi.

“Termine di Decadenza” significa la prima delle seguenti date alternative: (i) il 28

ottobre 2022; (ii) il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo a quello di presentazione a Borsa Italiana della richiesta di passaggio dall'AIM Pro all'AIM Italia, corredata dalle attestazioni del Nominated Adviser, di cui alla Scheda Due del Regolamento Nominated Adviser, di cui l'Emittente si impegna a dare senza indugio evidenza al mercato, attraverso un comunicato stampa.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 13 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2022 compresi.

“Warrant” significa i warrant, deliberati dalla Assemblea straordinaria del 23 luglio 2020, denominati “Warrant Fenix 2020-2022” e determinati dall'Amministratore Delegato, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020, in numero 377.500 di Warrant, liberamente trasferibili e validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 1 (uno) Warrant posseduto.

2) Emissione dei Warrant

Con delibera dell'Assemblea dell'Emittente del 23 luglio 2020, è stato deliberato *inter alia* di:

- emettere Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del Collocamento, negoziabili su AIM Pro separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- di aumentare il capitale sociale, a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare massimo di Euro 6.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni di Compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant.

3) Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio e del Periodo di Esercizio Addizionale, in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo di Esercizio, salvo le modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4) Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio, sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Pro o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5) Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'Assemblea dei soci, anche in

convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6) Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Decadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'Azione, registrati su AIM Pro o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'Azione, registrati su AIM Pro o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il

numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento

stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere (a)-(h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7) Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all’Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all’Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l’Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l’Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello Statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla

incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

- (c) qualora, ai sensi dello Statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio.

8) Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9) Termine di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto

divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10) Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11) Ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Pro

Verrà richiesta dall'Emittente a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Pro.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai titolari di Warrant.

12) Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei titolari di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di Assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei titolari di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al Regolamento (i) le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei titolari di Warrant e (ii) le modifiche che dovessero essere richieste da Borsa Italiana.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.